

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	73
DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. Emendamenti C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	73

#### SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	76

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	75
---	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Partito Democratico, il deputato Gennaro Migliore è entrato a far parte della I Commissione e che la deputata Irene Tinagli non ne fa più parte.

**DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.**

#### Emendamenti C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, deputato Misuraca, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 12.**

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

**La seduta comincia alle 14.15.****Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

**Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD), suggerisce di svolgere ulteriori approfondimenti sulle condizioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore e ritiene opportuno sin d'ora valutare l'opportunità di trasformare tali condizioni in osservazioni sottolineando, in particolare, quanto alla condizione di cui al numero 3 della proposta di parere del relatore, che anche la documentazione fornita dagli uffici non scioglie con certezza il nodo riguardante la possibilità di revocare l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri attraverso una norma recata da una fonte di rango ordinario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) osserva, quanto alla condizione di cui al numero 3 contenuta nella proposta di parere del relatore, che appare quanto meno discutibile la possibilità di modificare una norma la cui fonte risiede in un trattato internazionale senza aver previamente denunciato il trattato stesso. Quanto alle altre condizioni, fa presente

che la pena dei trent'anni di reclusione prevista per la circostanza aggravante derivante dall'aver causato la morte come conseguenza non voluta del reato di tortura risulta più grave della pena comminata all'omicidio volontario. Tale previsione si porrebbe, a suo avviso, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha affermato che le pene stabilite per un reato colposo non possono mai superare quelle previste per il medesimo reato punito a titolo di dolo.

Matteo BRAGANTINI (LNA), pur comprendendo la questione della sproporzionalità della pena in relazione a reati come l'omicidio volontario, ritiene che sia però necessario riflettere con attenzione sulla gravità del reato di tortura che può procurare alla vittima gravi conseguenze fisiche.

Concorda con il Presidente che sia necessario porre una condizione nel parere rispetto alla questione della congruità della pena fissa, quando invece sarebbe più ragionevole prevedere una graduazione di pena, lasciando spazio alla discrezionalità del giudice. Pone all'attenzione della Commissione la questione dell'inserimento, nel novellato articolo 613-bis del riferimento a chi « cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche ». A suo avviso il concetto di sofferenza psichica è estremamente labile e indeterminato e potrebbe, pertanto, creare notevole confusione nell'ordinamento. Si chiede ad esempio se un giudice che dispone lo stato d'isolamento di un imputato, con gravi conseguenze sullo stato psichico di questi, possa essere accusato di tortura nel caso l'imputato venga scagionato.

Enzo LATTUCA (PD), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Mazziotti Di Celso a proposito del fatto che la pena prevista per il reato di tortura sarebbe superiore a quella stabilita per l'omicidio volontario nonostante nella prima fattispecie la morte sia contemplata

quale « conseguenza non voluta », fa notare che comunque da parte del soggetto che pone in essere atti di tortura nei confronti di un altro vi è l'accettazione dell'evento del decesso di quest'ultimo. Richiama, per analogia, la condizione in cui si trova la persona che si mette alla guida in stato di ubriachezza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva che il deputato Lattuca intende riferirsi al cosiddetto dolo eventuale, concetto che non può essere richiamato con riferimento alla fattispecie in esame, che qualifica espressamente la morte del soggetto sottoposto ad atti di tortura come « conseguenza non voluta ».

Enzo LATTUCA (PD), con riferimento alla terza condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, si domanda se nell'ambito della normativa internazionale relativa al reato di tortura non si preveda, in qualche misura, la possibilità di apporre deroghe relativamente all'applicazione delle norme in materia di immunità.

Sempre con riferimento alla questione dell'immunità, ritiene altresì che sarebbe opportuno approfondire la normativa in vigore presso gli altri ordinamenti sul punto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver fatto presente che terrà conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, eventualmente anche ai fini di una riformulazione della proposta di parere presentata, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. —*

*Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.**

**C. 2799 Boccadutri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2015.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede che la Commissione valuti la possibilità di ascoltare in audizione, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori relativi al provvedimento in esame, anche il Presidente dimissionario della Commissione, Bove.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al deputato Toninelli, fa presente che tale richiesta potrà essere valutata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, all'esito dell'audizione del nuovo Presidente Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, Calamaro già programmata nella seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano  
(Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2168, approvata dal Senato, e abb., recante « Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale » e « norme processuali », di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, prevede la circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di tortura derivante dall'aver provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato medesimo stabilendo, ove tale circostanza ricorra, la pena di 30 anni di reclusione;

ricordato, al riguardo, l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 50 del 1980) che ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione « individualizzata » della sanzione penale poiché « l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva del-

l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione »;

ricordato, inoltre, che la Corte, nella medesima sentenza n. 50 del 1980, ha precisato che « l'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, “proporzione” della pena rispetto alle “personali” responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale. In questi termini, sussiste di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, “proporzionale”, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale »;

sottolineato, altresì, che, la Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che « in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale » e che « il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato »;

osservato che la pena fissa prevista in caso di morte quale conseguenza non

voluta del reato di tortura (30 anni di reclusione) risulta pari al triplo della sanzione massima prevista per il reato-base di tortura (punito con la reclusione da quattro a dieci anni);

preso atto che l'articolo 4, comma 1, del provvedimento esclude il riconoscimento dell'immunità diplomatica ai cittadini stranieri qualora siano stati condannati, o siano sottoposti a procedimento penale, in altri Stati, in relazione a reati di tortura;

sottolineato, al riguardo, che tale previsione, inserita in una norma di rango ordinario, pare contrastare con le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate dal nostro Paese che riconoscono le immunità penali, nonché con gli articoli 10, 11, 87, ottavo comma, 117, primo comma, della Costituzione e con la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) da cui deriva il conferimento ai trattati della natura di «norma interposta», ovvero parametro mediato o indiretto della legittimità costituzionale delle fonti primarie;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia valutato dalla Commissione di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, se la previsione della pena fissa di 30 anni di reclusione, stabilita dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, per la circostanza aggravante, derivante dall'aver provocato la morte della persona offesa, sia ragionevolmente «proporzionata», per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico reato di tortura;

2) sia valutata dalla Commissione di merito, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, la congruità della pena di 30 anni di reclusione prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura rispetto alla sanzione base – reclusione da quattro a dieci anni – stabilita per il medesimo reato;

3) si sopprima l'articolo 4 del provvedimento.